SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio delle entrate di Trapani, ufficio del registro bollo e successioni di Messina, sezione staccata di Agrigento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio I.V.A. di Agrigento e ufficio del registro di Agrigento nel giorno 17 luglio 1999;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 — prot. n. 1/7998/UDG — del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio delle entrate di Trapani, ufficio del registro bollo e successioni di Messina, sezione staccata di Agrigento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio I.V.A. di Agrigento e ufficio del registro di Agrigento nel giorno 17 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 21 luglio 1999

Il direttore regionale: DI GIUGNO

99A6888

DECRETO 29 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1951, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 12 luglio 1999, dovuto all'installazione delle nuove apparecchiature automatizzate P.R.A.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 luglio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A6889

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 luglio 1999.

Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, emanato in attuazione della direttiva 92/25/CEE relativa alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, in accordo con gli orientamenti della commissione delle Comunità europee, sono stabilite le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali;

Viste le linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali 94/C63/03, emanate dalla commissione delle Comunità europee;

Vista la linea-guida CPMP/QWP(«*Commitee for proprietary medicinal product/Quality working party*»)/609/96, relativa alla dichiarazione da riportare in etichetta sulle condizioni di conservazione legate agli studi di stabilità dei prodotti medicinali;

Visto il parene espresso dalla Commissione unica del farmaco in data 13 gennaio 1999;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 1° marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. In accordo con gli orientamenti della Commissione delle Comunità europee, sono approvate le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 44

ALLEGATO 1

LINEE DIRETTRICI IN MATERIA DI BUONA PRATICA DI DISTRIBUZIONE DEI MEDICINALI PER USO UMANO

1. PERSONALE.

1.1 In ogni punto di distribuzione dei medicinali deve essere designata una persona qualificata e responsabile, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, avente autorità e responsabilità estese anche al trasporto fino al punto di distribuzione immediatamente successivo, per assicurare che sia costituito e mantenuto un sistema di qualità.

1.2 Il personale impiegato nei magazzini di medicinali deve possedere capacità ed esperienza adeguate a garantire che i prodotti o i materiali siano immagazzinati e maneggiati appropriatamente.

1.3 Il personale deve essere addestrato in relazione ai compiti assegnati e va tenuta documentazione delle sedute di addestramento.

2. DOCUMENTAZIONE.

2.1 Tutti i documenti devono essere disponibili su richiesta delle autorità competenti.

2.2 Le ordinazioni vanno indirizzate unicamente a persone autorizzate a fornire i medicinali, a persone titolari di un'autorizzazione di fabbricazione o di importazione, a titolari di una autorizzazione alla immissione in commercio o ai concessionari di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, recante attuazione della direttiva 92/28/CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

2.3 Procedure scritte devono descrivere le diverse operazioni che possono avere influenza sulla qualità dei prodotti o sull'attività di distribuzione: ricevimento e controllo delle forniture, immagazzinamento, pulizia e manutenzione dei locali (incluso il controllo degli organismi nocivi), registrazione delle condizioni di immagazzinamento, sicurezza delle scorte sul posto e delle consegne in transito, ritiro dalle scorte delle merci vendibili, registrazioni, prodotti restituiti, pianificazione dei ritiri e delle vendite dei prodotti prossimi alla scadenza. Tali procedure vanno approvate, firmate e datate dalla persona responsabile del sistema di qualità.

2.4 Ogni operazione va documentatai al momento della sua effettuazione in modo da consentire di tracciare la storia di tutte le attività o dei fatti significativi. Le documentazioni saranno chiare e prontamente disponibili e vanno conservate per almeno cinque anni o per periodi più lunghi se diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge.

2.5 Tutti gli acquisti e le vendite vanno documentati secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 538/1992. Le documentazioni devono includere il numero di lotto dei medicinali per tutte le transazioni ad esclusione delle forniture alle farmacie aperte al pubblico fino a quando per queste ultime non saranno disponibili sistemi tecnologici adeguati.

3. LOCALI ED APPARECCHIATURE.

3.1 I locali e le apparecchiature devono essere idonei e adeguati per assicurare una corretta conservazione e distribuzione dei medicinali. Gli apparecchi di registrazione devono essere opportunamente tarati.

3.2 La zona di ricevimento deve proteggere la merce in arrivo dalle intemperie durante lo scarico. La zona di ricevimento deve essere identificabile e funzionalmente separata dai locali di magazzinaggio. Le merci vanno controllate al ricevimento al fine di assicurare che i contenitori non siano danneggiati e che la consegna corrisponda all'ordinazione.

3.3 I medicinali soggetti a speciali misure di immagazzinamento (per esempio stupefacenti, prodotti che richiedono una determinata temperatura di immagazzinamento) vanno immediatamente identificati e immagazzinati in conformità con le istruzioni scritte e con le disposizioni di legge pertinenti.

3.4 I medicinali normalmente vanno immagazzinati separatamente dalle altre merci, mantenuti ad una temperatura in base alla quale, in linea con le indicazioni europee sulle prove di stabilità, le caratteristiche dei prodotti non subiscano alterazioni. Vanno, comunque, rispettate le condizioni specificate dal titolare dell'autorizzazione alla iminissione in commercio, per evitare alterazioni dovute alla luce, all'umidità o alla temperatura. La temperatura ambientale va misurata e registrata periodicamente più volte durante ogni giornata. Le registrazioni della temperatura vanno controllate con regolarità e firmate da una persona espressamente incaricata, ovvero documentate con l'uso di apparecchiature a registrazione continua.

3.5 Se sono richieste specifiche condizioni di temperatura, l'area di conservazione dei medicinali va equipaggiata con apparecchi a registrazione continua. Controlli adeguati assicurano che tutta l'area di conservazione pertinente è mantenuta entro limiti di temperatura specificati.

3.6 I locali di magazzino devono essere puliti e igienicamente idonei. Misure procedurali devono essere previste contro lo spargimento dei prodotti o la rottura dei contenitori, la contaminazione di microrganismi e la contaminazione crociata.

3.7 Un sistema che assicuri la rotazione delle scorte deve essere previsto dalla persona responsabile («primo entrato, primo uscito» o «primo entrato, primo uscito in ordine di scadenza») con controlli regolari e frequenti del corretto funzionamento del sistema. I prodotti al di là della data di scadenza devono essere separati dalle scorte di prodotti vendibili e non vanno né venduti né forniti a chiunque.

3.8 I medicinali col sigillo rotto, con la confezione danneggiata, o sospetti di possibile contaminazione devono essere ritirati dalle scorte di merce vendibile e vanno mantenuti in un'area adibita ai prodotti respinti chiaramente contrassegnata in modo che questi non possano essere venduti per errore o contaminino le altre merci.

Tali medicinali debbono essere distrutti, avuto riguardo alle leggi in materia fiscale, di smaltimento di rifiuti o di altre leggi speciali. Di tale distruzione deve essere conservata documentazione per almeno cinque anni.

4. FORNITURE AI CLIENTI.

4.1 Le forniture vanno effettuate esclusivamente a grossisti o depositari autorizzati, a concessionari, a farmacie aperte al pubblico, a farmacie ospedaliere o a strutture autorizzate o abilitate a rifornirsi direttamente all'ingrosso, in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

4.2 Tutte le forniture ai soggetti, di cui al punto precedente, devono includere un documento che riporti la data, il nome e la forma farmaceutica del medicinale, la quantità fornita, il nome e l'indirizzo del fornitore e del destinatario nonché, per le forniture fino ai grossisti ed alle strutture pubbliche e private di ricovero e cura, il numero di lotto.

4.3 In caso di emergenza, connessa con la salvaguardia della vita umana, il grossista o il depositario deve essere in grado di fornire con la massima sollecitudine i medicinali ai soggetti di cui al punto 4.1.

4.4 I medicinali vanno trasportati in modo tale che:

a) il loro documento di identificazione non vada smarrito;

b) non contaminino o siano contaminati da altri prodotti o materiali;

c) siano previste misure adeguate in caso di spargimento di prodotti o rottura dei contenitori;

d) siano al sicuro, cioè non sottoposti a calore diretto, freddo, luce, umidità o altre condizioni sfavorevoli, né all'attacco di microrganismi o di insetti.

4.5 È vietato il trasporto promiscuo con prodotti che possano, in qualsiasi modo, rappresentare un pericolo per la sicurezza o per l'efficacia dei farmaci.

4.6 Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei medicinali devono essere dotati, nel vano di trasporto, di impianti idonei a garantire una temperatura alla quale, in linea con le indicazioni europee sulle prove di stabilità, le caratteristiche dei prodotti non vengano alterate. Tali mezzi devono essere provvisti anche di adeguata coibentazione, fatti salvi casi eccezionali e documentati di trasporti in situazioni di urgenza o di necessità, purché da essi non derivino rischi di deterioramento dei medicinali.

I medicinali per i quali è necessaria una temperatura di conservazione controllata, così come previsto dai decreti di autorizzazione all'immissione in commercio, vanno quindi trasportati con mezzi speciali e idonei, attraverso tutti i punti della catena distributiva.

A tale scopo devono essere impiegati mezzi refrigerati o confezionamenti separati in colli idonei al mantenimento della temperatura in rapporto ai tempi di consegna.

4.7 Al fine di garantirne la sicurezza e l'efficacia, i farmaci destinati alla sperimentazione clinica ed i campioni gratuiti debbono essere trasportati, fino al responsabile della somministrazione, nel rispetto delle condizioni stabilite al punto precedente, ovvero da quelle previste dai decreti di autorizzazione alla immissione in commercio, se è prevista una temperatura di conservazione controllata.

5. RESTITUZIONE.

5.1 I medicinali non difettosi restituiti devono essere tenuti separati dalle scorte dei prodotti vendibili per evitare che siano nuovamente distribuiti prima che sia stata presa una decisione sulla loro destinazione.

5.2 I medicinali restituiti al grossista, depositario o concessionario, possono essere reintegrati nelle scorte dei prodotti vendibili solo se:

a) la merce si trova in buone condizioni nella confezione originale che non è stata aperta;

b) è noto e dichiarato da chi la restituisce che la merce è stata conservata e maneggiata in condizioni appropriate;

c) il periodo di validità residuo è accettabile;

d) sono stati esaminati e identificati da una persona autorizzata. L'identificazione deve prendere in considerazione la natura del prodotto, le eventuali condizioni speciali di conservazione, e il tempo trascorso da quando il prodotto è stato distribuito.

Un'attenzione speciale va prestata ai prodotti che richiedono condizioni speciali di conservazione. Se necessario, bisogna consultare il titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato o una persona qualificata appartenente alla ditta che ha fabbricato il prodotto.

5.3 Si deve conservare la documentazione riguardante i prodotti restituiti. La persona responsabile deve formalmente dare il permesso affinché il prodotto sia reintegrato in magazzino. I medicinali reintegrati nelle scorte dei prodotti vendibili devono essere immagazzinati in modo tale che effettivamente i primi arrivati siano anche i primi usciti, ovvero, su valutazione della persona responsabile, i primi in scadenza siano i primi usciti.

5.4 Deve essere riportato per iscritto un piano di emergenza per la procedura di ritiro urgente e non urgente. Si deve designare una persona responsabile dell'esecuzione e del coordinamento dei ritiri dal mercato.

5.5 Vanno registrate al momento dell'esecuzione tutte le operazioni di ritiro dal mercato e la relativa documentazione deve essere a disposizione delle autorità competenti.

5.6 Per assicurare l'efficienza del piano di emergenza, il sistema di registrazione delle spedizioni deve permettere di identificare e contattare immediatamente tutti i destinatari di un medicinale. In caso di ritiro dal mercato, i grossisti possono decidere di informare del ritiro tutti i loro clienti oppure solo quelli che hanno ricevuto il lotto che deve essere ritirato.

5.7 La stessa disposizione si applica senza alcuna differenza alle forniture per il commercio all'ingrosso negli altri Stati dell'Unione europea o in Stati terzi.

5.8 Nel caso di ritiro dal mercato di un lotto, tutti i clienti a cui il lotto è stato distribuito (altri grossisti, farmacie aperte al pubblico, farmacie ospedaliere e altre strutture di cui al punto 4.1) vanno informati, a cura di chi ha effettuato la fornitura, con la dovuta urgenza, inclusi i clienti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi.

5.9 La nota di ritiro dal mercato approvata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato deve specificare se il ritiro deve essere effettuato anche a livello della distribuzione finale. La nota deve richiedere che i prodotti siano immediatamente ritirati dalle scorte dei prodotti vendibili e immagazzinati separatamente in un'area sicura fino al momento in cui siano rinviati secondo le istruzioni del titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato.

5.10 I medicinali contraffatti rinvenuti presso la catena distributiva vanno mantenuti separati dagli altri medicinali per evitare possibili scambi. Essi devono recare in modo chiaro sull'etichetta la scritta: non vendibile, e le autorità competenti ed il titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato del prodotto originale vanno informati immediatamente.

5.11 Tutte le operazioni di restituzione, di rifiuto, di ritiro dal mercato e di ricevimento dei medicinali contraffatti vanno registrate al momento in cui si verificano; la relativa documentazione deve essere a disposizione delle autorità competenti. In ogni caso va presa una decisione formale sulla destinazione di tali prodotti e la relativa decisione va documentata e registrata. Il responsabile del sistema di qualità e, se pertinente, il titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato devono partecipare a questo processo decisionale.

6. AUTOISPEZIONI.

6.1 Vanno effettuate e registrate autoispezioni per controllare l'applicazione ed il rispetto delle presenti linee direttrici.

7. INFORMAZIONI FORNITE AD ALTRI STATI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI GROSSISTA.

7.1 I grossisti, i depositari ed i concessionari che desiderano distribuire i medicinali in altri Stati membri dell'Unione europea, devono rendere disponibile, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni relative all'autorizzazione rilasciata dalla regione competente, in particolare, la natura dell'attività di grossista, l'indirizzo dei luoghi di immagazzinamento dei medicinali, i punti di distribuzione e l'estensione della zona di distribuzione. Se necessario, le autorità competenti dello Stato membro a cui è rivolta la distribuzione, informeranno il grossista di tutti gli obblighi di servizio pubblico imposti ai grossisti che operano sul proprio territorio. Per gli Stati terzi si farà riferimento a disposizioni e procedure attualmente in vigore.

8. SANZIONI.

8.1 Si applicano le sanzioni previste dall'art. 15, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni recate dalle presenti linee direttrici.

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

9.1 I titolari di autorizzazione già rilasciata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, che abbiano necessità di adeguare i propri locali o le proprie attrezzature alle prescrizioni previste nel presente decreto, ne danno comunicazione, ai fini dell'eventuale aggiornamento autorizzatorio, all'Autorità competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando contestualmente il periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche.

Tale periodo non può essere, comunque, superiore ai sei mesi.

99A6890

DECRETO 29 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Refacto» - Fattore antiemofilico ricombinante. (Decreto UAC/C/ n. 73/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/103/001 «Refacto» - 250 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso;

EU/1/99/103/002 «Refacto» - 500 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso;

EU/1/99/103/003 «Refacto» - 1000 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso.

Titolare: Genetics Institute of Europe B.V. - Lochhamerstrasse 11, 82152 Martinsried Deutschland.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 aprile 1999 C(1999) 938 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Refacto» - Fattore antiemofilico ricombinante;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della Direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe *A* ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del Regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999, dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Refacto» - Fattore antiemofilico ricombinante - debba essere attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «REFACTO» - Fattore antiemofilico ricombinante, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EU/1/99/103/00l «REFACTO» - 250 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso: n. 034421014/E (in base 10), 10UG8Q (in base 32);

EU/1/99/103/002 «REFACTO» - 500 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso: n. 034421026/E (in base 10), 10UG92 (in base 32);

EU/1/99/103/003 «REFACTO» - 1000 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso: n. 034421038/E (in base 10), 10UG9G (in base 32).

Titolare A.I.C.: Genetics Institute of Europe B.V. - Lochharnerstrasse 11, 82152 Martinsried Deutschland.

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate è classificata come segue:

EU/1/99/103/001 «REFACTO» - 250 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso:

classe: A/37;

classe: A/71.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 292.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 451.600 (IVA inclusa);

EU/1/99/103/002 «REFACTO» - 500 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso:

classe: A/37;

classe: A/71.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 585.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettaza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 833.700 (IVA inclusa);

EU/1/99/103/003 «REFACTO» - 1000 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone contiene polvere per soluzione iniettabile e 1 flacone contiene 4 ml di soluzione iniettabile di cloruro di sodio 0,9 p/v - Uso endovenoso:

classe: A/37;

classe: A/71.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.170.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e di L. 1.593.400 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7048

DECRETO 29 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Benefix» - Nonacog alfa. (Decreto UAC/C/ n. 75/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali numeri:

EU/1/97/047/001 Benefix - nonacog alfa 250 UI - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile contiene nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso;

EU/1/97/047/002 Benefix - nonacog alfa 500 UI - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile contiene nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso;

EU/1/97/047/003 Benefix - nonacog alfa 1000 UI - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile contiene nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Genetics Institute of Europe B.V. - Lochhamer Strasse 11, D-82152 Martinsried Germany.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 agosto 1997, n. C(97) 2752 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «BENEFIX» - nonacog alfa;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinarnento del Ministero della sanità a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 27/28 aprile 1999, dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «BENEFIX» - Nonacog alfa, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla specialità medicinale «BENEFIX» - nonacog alfa, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

BENEFIX - Nonacog alfa 250 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile contiene nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso: n. 033535016/E (in base 10), 0ZZF18 (in base 32);

BENEFIX - Nonacog alfa 500 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzioni iniettabile contiene nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso: n. 033535028/E (in base 10), 0ZZF1N (in base 32);

BENEFIX - Nonacog alfa 1000 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile contiene nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso: n. 033535030/E (in base 10), 0ZZF1Q (in base 32).

Titolare A.I.C.: Genetics Institute of Europe B.V. - Lochhamer Strasse 11 D-82152 Martinsried Germany.

Art. 2.

Il prezzo della specialità medicinale «BENEFIX» - Nonacog alfa, derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanità è fissato come segue:

BENEFIX - Nonacog alfa 250 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile contiene nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso: n. 033535016/E (in base 10), 0ZZF18 (in base 32);

classe: A/37;

classe: A/71;

prezzo ex factory L. 333.750 + IVA;

prezzo al pubblico L. 505.800 compresa IVA;

BENEFIX - Nonacog alfa 500 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile contiene nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso: n. 033535028/E (in base 10), 0ZZF1N (in base 32);

classe: A/37;

classe: A/71;

prezzo ex factory L. 667.500 + IVA;

prezzo al pubblico L. 941.100 compresa IVA;

BENEFIX - Nonacog alfa 1000 U.I. - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 flacone di polvere per soluzione iniettabile contiene Nonacog alfa ed eccipienti (vedere foglio illustrativo per l'utilizzatore) - uso endovenoso: n. 033535030/E (in base 10), 0ZZF1Q (in base 32);

classe: A/37;

classe: A/71;

prezzo ex factory L. 1.335.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 1.8506.300 compresa IVA.

Art. 3.

Il prezzo fissato ha la validità di due anni. È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere mensilmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7049

DECRETO 29 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Beriate P». (Decreto AIC/UAC/ n. 87/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 250 del 22 settembre 1999 con il quale la Centeon Pharma GmbH D-35002 Marburg (Germania) è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Beriate P» con le specificazioni di seguito indicate:

BERIATE P «250» 1 flac. 250 UI + l flac. solv. + transfer set + filtro;

A.I.C. n. 033657014/M (in base 10), 10345Q (in base 32);

BERIATE P «500» 1 flac. 500 UI + 1 flac. solv. + transfer set + filtro;

A.I.C. n. 033657026/M (in base 10), 103462 (in base 32);

BERIATE P «1000» 1 flac. 1000 UI + 1 flac. solv. + transfer set + filtro;

A.I.C. n. 033657038/M (in base 10), 10346G (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «BERIATE P» è classificata come segue:

BERIATE P «250» 1 flac. 250 U.I. + 1 flac. solv. + transfer set + filtro;

A.I.C. n. 0336570141M (in base 10), 10345Q (in base 32);

classe: A/37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 184.750 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 304.800 (IVA inclusa);

BERIATE P «500» 1 flac. 500 U.I. + 1 flac. solv. + transfer set + filtro;

A.I.C. n. 033657026/M (in base 10), 103462 (in base 32);

classe: A/37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 372.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 556.700 (IVA inclusa);

BERIATE P «1000» 1 flac. 1000 U.I. + 1 flac. solv. + transfer set + filtro;

A.I.C. n. 033657038/M (in base 10), 10346G (in base 32);

classe: A/37.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 737.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.03 1.600 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha la validità di un anno a decorrere dalla data di efficacia del decreto.

Titolare A.I.C.: Centeon Pharma GmbH D-35002 Marburg (Germania).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7050

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 6 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale a base di Fattore VIII da DNA ricombinante «Kogenate» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n, 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento del 23 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1998, registro n. 2 Sanità, foglio n. 74, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1998, n. 253, recante «Riclassificazione delle specialità medicinali Kogenate e Recombinate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto il ricorso al tribunale amministativo regionale del Lazio proposto dalla ditta Bayer per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del 23 giugno 1998 citato, nella parte in cui viene determinato il prezzo della specialità;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione 1-*bis* n. 427/99 che dispone la sospensione del citato provvedimento ai limitati fini di un riesame, anche alla luce delle risultanze di una procedura negoziata;

Vista la nota del 26 febbraio 1999 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ritiene condivisibile la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio e che si possa procedere ad una nuova determinazione del prezzo del farmaco mediante la procedura di contrattazione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 1997;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 27/28 aprile 1999 con la quale e stata confermata la classificazione in A/37 e in A/71;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del citato provvedimento del 23 giugno 1998;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale «KOGENATE», a base di fattore VIII da DNA ricombinante della società Bayer S.p.a., con sede in Milano, è classificata in A/37 e A/71, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come di seguito specificato:

Titolare A.I.C: Bayer S.p.a.;

KOGENATE 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 029615010;

prezzo ex factory L. 295.500 + IVA;

prezzo al pubblico L. 451.600 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71;

KOGENATE 1 flac. liof. 500 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 029615022;

prezzo ex factory L. 585.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 833.700 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71;

KOGENATE 1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C. n. 029615034;

prezzo ex factory L. 1.170.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 1.593.400 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71.

Art. 2.

Il prezzo così fissato ha la validità di due anni.

La ditta titolare è tenuta a trasmettere mensilmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 3.

Il presente provvedimento, che ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà inviato al competente organo di controllo.

Roma, 6 luglio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 42

99A7052

PROVVEDIMENTO 6 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale a base di Fattore VIII da DNA ricombinante «Helixate», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n, 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento del 23 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 1º ottobre 1998, registro n. 2 Sanità, foglio n. 74, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1998, n. 253, recante: «Riclassificazione delle specialità medicinali Kogenate e Recombinate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto i ricorsi al tribunale amministativo regionale del Lazio proposti dalle ditte titolari per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del 23 giugno 1998 citato, nella parte in cui viene determinato il prezzo della specialità;

Vista le ordinanze del tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione 1-*bis* n. 427/99 e n. 434/99 dell'8 febbraio 1999 che dispongono la sospensione del citato provvedimento ai limitati fini di un riesame, anche alla luce delle risultanze di una procedura negoziata;

Vista la nota del 26 febbraio 1999 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ritiene condivisibile la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio e che si possa procedere ad una nuova determinazione del prezzo delle suddette specialità mediante le procedure di contrattazione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato per la programmazione economica (CIPE);

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 24-25 novembre 1998 con la quale si è ritenuto che la specialità Kogenate e Recombinate;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 1997;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 27-28 aprile 1999;

Ritenuto di procedere alla classificazione della specialità Helixate;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale «HELIXATE», a base di fattore VIII da DNA ricombinante è classificata in classe A/37 e A/71 ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come di seguito specificato:

Titolare A.I.C: Bayer AG.;

HELIXATE 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 032998015;

prezzo ex factory L. 292.500 + IVA;

prezzo al pubblico L. 451.600 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71;

HELIXATE 1 flac. liof. 500 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 032998039;

prezzo ex factory L. 585.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 833.700 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71;

HELIXATE 1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 032998054;

prezzo ex factory L. 1.170.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 1.593.400 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71.

Art. 2.

Il prezzo così fissato ha la validità di due anni.

La ditta titolare è tenuta a trasmettere mensilmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 3.

Il presente provvedimento, che ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà inviato al competente organo di controllo.

Roma, 6 luglio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 43

99A7053

PROVVEDIMENTO 6 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale a base di Fattore VIII da DNA ricombinante «Recombinate», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento del 23 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1998, registro n. 2 Sanità, foglio n. 74, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1998, n. 253, recante: «Riclassificazione delle specialità medicinali Kogenate e Recombinate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Visto il ricorso al tribunale amministativo regionale del Lazio proposto dalla ditta Baxter per l'annullamento previa sospensione del provvedimento del 23 giugno 1998 citato, nella parte in cui viene determinato il prezzo della specialità;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio sezione 1-*bis* n. 434/99 dell'8 febbraio 1999 che dispone la sospensione del citato provvedimento ai limitati fini di un riesame, anche alla luce delle risultanze di una procedura negoziata;

Vista la nota del 26 febbraio 1999 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ritiene condivisibile la pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio e che si possa procedere ad una nuova determinazione del prezzo delle suddette specialità mediante le procedure di contrattazione di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 1997;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 27-28 aprile 1998 con la quale è stata confermata la classificazione in A/37 e A/71;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del citato provvedimento del 23 giugno 1998;

Considerato inoltre che nello stesso provvedimento il titolare è stato indicato erroneamente;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale «RECOMBINATE», a base di fattore VIII da DNA ricombinante della società Baxter Healthare Corporation è classificata in classe A/37 e A/71 ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come di seguito specificato:

Titolare A.I.C: Baxter Healthare Corporation;

RECOMBINATE 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 028687010;

prezzo ex factory L. 292.500 + IVA;

prezzo al pubblico L. 451.600 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71;

RECOMBINATE 1 flac. liof. 500 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 028687022;

prezzo ex factory L. 585.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 833.700 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71;

RECOMBINATE 1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 028687034;

prezzo ex factory L. 1.170.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 1.593.400 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71.

Art. 2.

Il prezzo così fissato ha la validità di due anni.

La ditta titolare è tenuta a trasmettere mensilmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 3.

Il presente provvedimento, che ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà inviato al competente organo di controllo.

Roma, 6 luglio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 41

99A7054

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 maggio 1999.

Istituzione della riserva naturale statale denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree naturali protette, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, della stessa legge, siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione;

Vista la delibera n. 2146, del 19 marzo 1996, della giunta della regione Lazio, con la quale è stata approvata la lista dei «siti di importanza comunitaria» del Lazio ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, ai fini del loro inserimento nella istituenda rete ecologica europea Natura 2000;

Considerato l'estremo interesse naturalistico dell'intero sistema delle piccole isole tirreniche, di cui l'arcipelago pontino con le isole di Ventotene e Santo Stefano costituisce parte integrante, in relazione al fenomeno della migrazione degli uccelli, che le utilizzano come aree di sosta e di alimentazione;

Considerato che durante le migrazioni le isole di Ventotene e di Santo Stefano ospitano contingenti di elevata consistenza numerica di uccelli in sosta, appartenenti a diverse specie protette e non, con areali di distribuzione anche molto vasti e tra loro diversificati, tra cui: Tortora *(Streptotelia turtur)*, Quaglia *(Coturnix coturnix)*, Tordo bottaccio *(Tordus philomelus)*, Beccaccia *(Scolopex rusticola)*, Assiolo *(Otus scops)*, Succiacapre *(Caprimulgus europaeus)*, Forapaglie *(Acrocephalus schoenobaenus)*, Cannaiola *(Acrocephalus scirpaceus)*, Sterpazzolina *(Sylvia cantillans)*, Sterpazzola *(Sylvia communis)*, Beccafico *(Sylvia borin)*, Balia nera *(Ficedula hipoleuca)*, Balia dal collare *(Ficedula albicollis)*, Averla piccola *(Lanius collurio)*, Averla capirossa *(Lanius senator)*;

Considerato che tale importanza è ampliamente documentata da numerosi contributi scientifici che hanno, tra l'altro, evidenziato come le isole di Ventotene e Santo Stefano siano interessate dalla presenza di specie migratrici nella massima parte dell'anno;

Considerata inoltre la presenza di specie nidificanti dall'elevato valore conservazionistico quali il Falco pellegrino *(Falco peregrinus)*, la Berta maggiore *(Calonectris diomedea)* e la Berta minore *(Puffinus yelkouan)*;

Considerato che la flora spontanea e di derivazione antropica costituisce habitat importante ai fini alimentari e quale temporaneo rifugio per le specie di uccelli sopraindicate;

Vista la delibera n. 52, del 19 giugno 1996, con la quale il Consiglio provinciale di Latina ha espresso parere favorevole all'istituzione di un'area protetta nazionale nelle isole di Ventotene e Santo Stefano, formulando al contempo una serie di indicazioni, che vengono recepite;

Viste le planimetrie in scala 1:10.000 dell'isola di Ventotene e dell'isolotto di Santo Stefano recanti la perimetrazione del centro edificato, così come delimitato dalla regione Lazio nell'ambito del Piano territoriale paesistico n. 14, elaborato N.E/3.6;

Considerato che la delibera del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214, del 13 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le Aree naturali protette 1994-1996, ha individuato le isole di Ventotene e Santo Stefano e l'area marina circostante quali aree in cui istituire, rispettivamente, una Riserva naturale e una Riserva marina dello Stato, secondo le delimitazioni di massima allegate alla delibera stessa;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1997, che ha istituito la Riserva marina denominata «Area naturale marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998, di nomina della Commissione di riserva marina di Ventotene e Santo Stefano;

Vista la nota del Presidente della giunta regionale del Lazio, prot. n. 6487, del 9 settembre 1998, con la quale, in riscontro alla richiesta di parere prot. n. SCN/ST/98/169 del 9 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato indicato il nominativo del rappresentante regionale nella Commissione di riserva di cui all'art. 3 del presente decreto;

Visto l'esito della riunione del 14 ottobre 1998, presso il Ministero dell'ambiente nel corso della quale il rappresentante dell'Assessorato all'ambiente della regione Lazio ha confermato l'opportunità di individuare nel comune di Ventotene l'organismo di gestione della riserva ed il sindaco di Ventotene ha confermato la disponibilità del comune stesso alla nomina;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente prot. n. DEC/SCN/6479 del 28 aprile 1998, che ripartisce il finanziamento di L. 5.680.000.000 a favore delle riserve naturali dello Stato, assegnando L. 311.232.877 alla istituenda riserva naturale statale «Isole di Ventotene e Santo Stefano»;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole nel corso della seduta del 18 febbraio 1999, repetorio atti n. 84/CV del 18 febbraio 1999, trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1999, prot. n. 1001/98/A.3.5.36;

Acquisita l'intesa con la regione Lazio espressa con lettera prot. n. 1449/69, del 16 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291, del 14 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione della riserva naturale statale denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano», ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e confini della riserva

È istituita la riserva naturale statale denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano», delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Finalità

L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;

b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;

d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

Art. 3.

Commissione di riserva per le aree protette terrestre e marina delle isole di Ventotene e Santo Stefano

1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonché rendere - di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente - pareri tecnico-scientifici, è istituita la Commissione di riserva.

I pareri della Commissione di riserva devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

In particolare la Commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonché su quanto previsto dal successivo art. 7.

2. La Commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, è costituita da tecnici qualificati ed è composta da:

un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;

un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante della regione Lazio;

un rappresentante della provincia di Latina;

due rappresentanti del comune di Ventotene;

tre esperti designati dal Ministero dell'ambiente;

un rappresentante del provveditorato agli studi di Latina;

un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta.

3. La Commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sià stata nominata la maggioranza dei suoi componenti

4. Dalla data del suo legittimo insediamento, la Commissione di riserva, di cui al presente articolo, subentra nelle funzioni della Commissione di riserva dell'area marina protetta denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano», nominata con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998, che contestualmente cessa di essere operativa.

5. Le sedute della Commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni ed organismi.

Art. 4.

Organismo di gestione

1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il comune di Ventotene.

Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovrà prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che opera alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva.

2. L'organismo di gestione, su specifica autorizzazione del Ministro dell'ambiente, può coinvolgere altre amministrazioni territoriali nelle attività connesse al funzionamento della riserva.

3. In applicazione dell'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'organismo individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo è attribuita altresì la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano», in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 12 dicembre 1997.

Art. 5.

Piano di gestione e regolamento attuativo

Ai fini della gestione della riserva, l'organismo di gestione dovrà redigere entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo, relativi alla riserva e all'area marina protetta, che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

Disciplina di tutela

1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresì, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli;

b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;

c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;

d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;

e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;

g) l'uso di fuochi all'aperto, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e dalla macchia;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

2. Fuori dei centri edificati sono vietati:

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalità istitutive di cui all'art. 2, del presente decreto;

b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, così come definiti dall'art. 31, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione:

interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree;

interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)*, del primo comma, dell'art. 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva.

3. Nei perimetri dei centri edificati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, tutti gli interventi edilizi sono soggetti alle prescrizioni degli stessi strumenti, previa comunicazione all'organismo di gestione dell'area protetta, al fine di consentire per gravi motivi di salvaguardia ambientale l'esercizio delle potestà previste dal comma 3, dell'art. 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo transitorio

1. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - 00181 Roma, via Assisi, 163, che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.

2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalità indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva:

a) i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati;

b) le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, pozzi, impianti di depurazione, ripetitori ed assimilabili.

3. Per gli interventi nonché di cui alla lettera *b)*, del comma 2, del presente articolo, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato

dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvederà ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva statale, previo parere della Commissione di riserva da rendersi con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 1.

Art. 9.

Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento

1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalità istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalità, consentendo le attività tradizionali e le iniziative con dette finalità compatibili.

2. Il piano di gestione della riserva è relativo altresì all'area marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano, prevedendo al riguardo iniziative ed interventi specificatamente finalizzate al migliore funzionamento di quest'ultima.

3. In sede di redazione del piano si procederà a:

acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area, innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;

suddividere, ove è necessario, il territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela, che tenga conto dei valori naturalistici presenti;

definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse.

4. La documentazione del piano deve comprendere:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche delle aree;

b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso;

c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale.

Art. 10.

Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza e sorveglianza

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale è esercitata dal Ministro dell'ambiente.

3. La sorveglianza su detto territorio è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché, per gli effetti di cui all'art. 30, della stessa legge, dagli appartenenti alle forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

4. La sorveglianza dell'area naturale marina protetta di Ventotene e Santo Stefano è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di porto di Gaeta, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

Art. 11.

Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché quanto previsto dall'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, relativamente all'area naturale marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 322

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 agosto 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 contenente norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, emanata in ottemperanza della direttiva CEE n. 83/189, così come modificata dall'art. 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 98/34/CE che codifica la procedura 83/189/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 gennaio 1996, recante: «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996;

Considerato che il principio del mutuo riconoscimento, stabilito dall'accordo SEE, approvato dalla Comunità europea e dalla CECA con decisione del Consiglio e della Commissione n. 94/1/CE,CECA, del 13 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comuntà europea, serie L n. 1/94) deve trovare applicazione anche con riferimento ai prodotti che circolano tra Stati ai quali si applica l'accordo stesso e che pertanto occorre procedere alla modifica dei punti 2.2.8.3 e 2.3.3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 gennaio 1996;

Espletata la procedura di cui alla direttiva 83/189/CEE;

Decreta:

Al secondo capoverso del punto 2.2.8.3 «Prodotti provenienti dall'estero» relativo all'acciaio per cemento armato, dopo la locuzione «Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea» viene aggiunta la frase «o dagli Stati ai quali si applica l'accordo SEE».

Al secondo capoverso del punto 2.3.3.3 «Prodotti provenienti dall'estero» relativo all'acciaio per cemento armato precompresso, dopo la locuzione «Per i prodotti provenienti da Paesi della Comunità economica europea» viene aggiunta la frase «o dagli Stati ai quali si applica l'accordo SEE».

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: MICHELI

99A6891

DIRETTIVA 6 maggio 1999.

Modificazione alla direttiva 15 settembre 1998 concernente: «Criteri e modalità per l'esercizio del potere di vigilanza sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, in attuazione dell'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante misure urgenti per il grande Giubileo del 2000». (Direttiva n. 4308/32).

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma capitale e grandi eventi

Al Commissario straordinario per il Giubileo - Lazio

e, per conoscenza:

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Gabinetto

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto

All'Ente nazionale autonomo delle strade - ANAS - Direzione generale

Al Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio controllo interno

Al fine di assicurare l'indispensabile continuità dell'azione amministrativa di cui alla direttiva in data 15 settembre 1998, si dispone che la funzione di vigilanza demandata al servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici, soppresso in applicazione dell'art. 9, comma 16, della legge 18 novembre 1998, n. 415, venga svolta dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, fermi restando i criteri e le modalità stabiliti dalla direttiva stessa.

Il secondo capoverso della direttiva 15 settembre 1998 e così sostituito:

«Visti i provvedimenti emanati al fine di assicurare il monitoraggio, si dispone che la frazione di vigilanza venga svolta dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, che si avvale di un gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 4406, coordinato dal Direttore generale degli affari generali e del personale, secondo i criteri e con le modalità appresso indicate».

L'ultimo capoverso della direttiva è così sostituito:

«L'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi comunicherà, senza indugio, alla Direzione generale degli affari generali e del personale l'elenco delle opere della ctg. «L» e «BC» comprese nel gruppo 3 di cui ai punti 1.2 e 3.3 del capitolato d'oneri e del disciplinare tecnico, allegato *B*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/1997), vale a dire delle opere che, a seguito delle verifiche di monitoraggio, risultano con coefficiente di rischio superiore al valore di 0,50.

La presente direttiva verrà sottoposta alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 17 giugno 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 190

99A7030

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 14 maggio 1984 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Agricola pastori di Dolianova», in Dolianova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Vista la nota del Ministero del lavoro - Direzione generale cooperazione n. 27 dell'8 gennaio 1999;

Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 1984 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Agricola pastori di Dolianova», con sede in Dolianova, iscritta al n. 3269 del registro delle società;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1985 con il quale è stato sostituito il liquidatore;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore del 14 maggio 1984 in scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Cagliari, 22 marzo 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A6845

DECRETO 23 marzo 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 20 maggio 1986 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Fra i lavoratori del teatro Città di Cagliari», in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Vista la nota del Ministero del lavoro - Direzione generale cooperazione n. 39 dell'8 gennaio 1999;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1986 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Fra i lavoratori del teatro Città di Cagliari», con sede in Cagliari, iscritta al n. 4851 del registro delle società;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore del 20 maggio 1986 in scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Cagliari, 23 marzo 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A6846

DECRETO 23 marzo 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1985 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Agricola avicola Castiadas», in Castiadas.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Vista la nota del Ministero del lavoro - Direzione generale cooperazione n. 25 dell'8 gennaio 1999;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1985 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Agricola avicola Castiadas», con sede in Castiadas, iscritta al n. 3737 del registro delle società;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della mas-

sima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore del 31 gennaio 1985, in scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Cagliari, 23 marzo 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A6847

DECRETO 23 marzo 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 24 gennaio 1985 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Armentaria agricola di Quirra», in Villaputzu.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Vista la nota del Ministero del lavoro - Direzione generale cooperazione n. 40 dell'8 gennaio 1999;

Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 1985 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Armentaria agricola di Quirra», con sede in Villaputzu (Cagliari), iscritta al n. 2519 del registro delle società;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore del 24 gennaio 1985, in scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Cagliari, 23 marzo 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

99A6848

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Carrettieri S. Leonardo», in Manduria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Carrettieri S. Leonardo», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Adami Michele in data 21 agosto 1962, repertorio n. 12551, registro società n. 2668 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6849

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Mutilati invalidi di combattenti e reduci dal servizio militare», in Massafra.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Mutilati invalidi di combattenti e reduci dal servizio militare», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Mastrobuono Francesco in data 23 febbraio 1920, repertorio n. 309, registro società n. 321 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6850

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Me.F.», in Fragagnano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Co.Me.F.», con sede in Fragagnano, costituita per rogito notaio Vincenzo Vinci in data 27 febbraio 1979, repertorio n. 6190, registro società n. 5083 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6851

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S. Cataldo», in Talsano di Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «S. Cataldo», con sede in Talsano di Taranto, costituita per rogito notaio Amleto Elia in data 20 marzo 1983, repertorio n. 271021, registro società n. 7307 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6852

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ennea», in Manduria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Ennea», con sede in Manduria, costituita per rogito notaio Arcangelo Rinaldi in data 19 maggio 1992, repertorio n. 20345, registro società n. 11651 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6853

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale insieme», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Sociale insieme», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Paola Troise in data 6 settembre 1996, repertorio n. 226, registro società n. 79411 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6854

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola zootecnica S. Ciro», in Grottaglie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Agricola zootecnica S. Ciro», con sede in Grottaglie, costituita per rogito notaio Salvatore De Stefano in data 28 giugno 1976, repertorio n. 113743, registro società n. 4470 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6855

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Pasonuova», in S. Giorgio Jonico.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 dicembre 1998.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Pasonuova», con sede in S. Giorgio Jonico, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 23 aprile 1982, repertorio n. 169648, registro società n. 6012 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6856

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Omnia», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 dicembre 1998.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Omnia», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Ettore Leccese in data 16 maggio 1985, repertorio n. 2242, registro società n. 7427 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6857

DECRETO 19 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ge.Co.Sud», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 dicembre 1998.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Ge.Co. Sud», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Vincenzo Vinci in data 6 aprile 1990, repertorio n. 32565, registro società n. 10619 del tribunale di Taranto.

Taranto, 19 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6858

DECRETO 20 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Amonea Domus», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 5 ottobre 1995 dall'ispettore Sebastiani Giovanbattista;

Vista la nota del 9 marzo 1996 con cui ordina la cancellazione della suddetta società citando la mancata opposizione al bilancio di liquidazione allegata dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Amonea Domus», con sede in Vibo Valentia, via A. De Gasperi, costituita per rogito del notaio Poma Antonio in Vibo Valentia, repertorio n. 1808 in data 21 gennaio 1977, posizione BUSC n. 1226, registro delle società n. 327 del 16 febbraio 1977 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 luglio 1999

Il direttore: TRAPUZZANO

99A6859

DECRETO 20 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Worker», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 5 maggio 1995 dall'ispettore Martino Giuseppa dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Worker», con sede in Vibo Valentia, via II Traversa Paparo, 19-E, costituita per rogito del notaio Naso Nunzio in Rombiolo, repertorio n. 74643 in data 14 novembre 1965, posizione BUSC n. 528, registro delle società n. 55 del 23 novembre 1965 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 luglio 1999

Il direttore: TRAPUZZANO

99A6860

DECRETO 20 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Monterossina», in Monterosso Calabro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 20 marzo 1997 dall'ispettore Martino Giuseppa dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Monterossina», con sede in Monterosso Calabro, via Piazza Milite Ignoto, 15, costituita per rogito del notaio Renta Salvatore in Maierato, repertorio n. 84 in data 1° febbraio 1977, posizione BUSC n. 1228, registro delle società n. 329/34 del 7 marzo 1977 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 luglio 1999

Il direttore: TRAPUZZANO

99A6861

DECRETO 20 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Diana», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 17 ottobre 1995 dall'ispettore Esposito Antonio dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Edilizia Diana», con sede in Vibo Valentia, via S. Papandrea, 15, costituita per rogito del notaio Naso Nunzio in Rombiolo, repertorio n. 61606 in data 26 settembre 1964, posizione BUSC n. 344, registro delle società n. 8 del 26 settembre 1964 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 luglio 1999

Il direttore: TRAPUZZANO

99A6862

DECRETO 20 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Sorgente di Francica», in Francica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 11 ottobre 1990 dall'ispettore Falcone Giuseppe; preso atto della nota n. 1323/6 del 16 ottobre 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione divisione IV-6 di Roma, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Sorgente di Francica», con sede in Francica, via Napoli, 7, costituita per rogito del notaio Miceli Tommaso di Mileto, repertorio n. 11971 in data 12 marzo 1980, posizione BUSC n. 1572, registro delle società n. 495 del 19 marzo 1980 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 20 luglio 1999

Il direttore: TRAPUZZANO

99A6863

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro S. Giorgio», in S. Giorgio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1° giugno 1999.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro S. Giorgio», con sede

in S. Giorgio, costituita per rogito notaio Giovanni Sebastio in data 29 agosto 1988, repertorio n. 23378, registro società n. 9712 del tribunale di Taranto.

Taranto, 21 luglio 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A6864

DECRETO 21 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «S. Restituta - Cooperativa edilizia a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 luglio 1999 eseguito nei confronti della società cooperativa «S. Restituta - Cooperativa edilizia a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile, nella formulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S. Restituta - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sora, costituita a rogito notaio dott. Verde Michele in data 25 agosto 1964, repertorio n. 6888, registro imprese n. 26 del tribunale di Cassino, BUSC n. 101/88871, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 21 luglio 1999

Il direttore: NECCI

99A6865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 14 agosto 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 43 del 14 febbraio 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 59 del 4 agosto 1997.

99A7027

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.17697-XV.J(1594) del 1° luglio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Joy Sky (d.f: Martarello Giochi nel Cielo)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Produce Firewoks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria - gruppo 'C' dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.-10008.XV.J(721) del 1° luglio 1999, i manufatti denominati:

sezionatore pirotecnico tipo 3910.01;

sezionatore pirotecnico tipo 0649.01;

sezionatore pirotecnico tipo 2069.01;

già riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.3302-XV.J(397) del 7 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1995, e classificati nella 5ª categoria - gruppo 'B' dell'allegato «A» al regolamento T.U.L.P.S., devono ritenersi non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi della nota B) del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

99A6894

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.6846-XV.J(1960) del 1° luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Track n. 1» che la S.r.l. Palmieri intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6166-XV.J(1934) del 1° luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Salice traversino con punte bianche» che il sig. Lorenzo La Rosa, intende produrre, è ricono-

sciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7623-XV.J(1985) del 15 luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. Rocket n. 7 (d.f. Martarello razzo 7 B)» che il sig. Ermes Martarello intende importare dalla ditta Toy Cracker Export Factory - Wenjashi - Hunan (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9787-XV.J(2023) del 1º luglio 1999, gli artifici pirotecnici qui di seguito descritti, che la S.r.l. U. Borgonovo intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturer Ltd. - Huangmao Town (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

P8828 (D.F. UB 0669);
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Rosso;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Verde;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Giallo;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Blu;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Argento;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Bianco;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Oro;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Viola;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Titanio;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Colori misti (rosso, verde, giallo, blu, argento, oro-broccato, bianco, viola);
P8804-C (D.F. UB 0703-C) viola/oro 5 colpi;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Onda rosso/verde/argento 5 colpi;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Verde/oro;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Rosso/argento;
P8804-C (D.F. UB 0703-C) Stelle multicolori fischi argento;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Rosso;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Verde;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Blu;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Giallo;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Bianco;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Salice oro (brocade crown);
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Salice argento (silver crown);
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Viola;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Rosso/verde;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Rosso/blu;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Rosso/giallo;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Rosso/bianco;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Verde/giallo;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Verde/bianco;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Verde/viola;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Blu/giallo;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Blu/bianco;
P8031-D (DF. UB 0702-D) Blu/viola;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Giallo/viola;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Rosso/oro (brocade crown);
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Rosso/argento (silver crown);
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Rosso/colpo titanio;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Verde/colpo titanio;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Blu/colpo titanio;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Giallo/colpo titanio;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Bianco/colpo titanio;
F8031-D (D.F. UB 0702-D) Oro (brocade crown)/colpo titanio;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Argento (silver crown)/colpo titanio;
P8031-D (D.F. UB 0702-D) Viola/colpo titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Rosso;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Verde;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Blu;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Giallo;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Bianco;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Argento;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Rosso/verde 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Rosso/blu 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Rosso/giallo 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Rosso/bianco 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Rosso/argento 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Verde/rosso 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Verde/giallo 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Verde/bianco 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Verde/argento 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Blu/rosso 5 colpi titanio;
P8S03-H (D.F. UB 0702-H) Blu/giallo 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Blu/bianco 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Blu/argento 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Giallo/rosso 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Giallo/verde 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Giallo/blu 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Bianco/rosso 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Bianco/verde 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Bianco/blu 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Argento/rosso 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Argento/verde 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Argento/blu 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Viola/verde 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Viola/giallo 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Viola/bianco 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Viola/argento 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Oro (broccato)/rosso 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Oro (broccato)/verde 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Oro (broccato)/blu 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Oro (broccato)/argento 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Rosso, verde, oro/giallo, blu, 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Rosso, blu, bianco/verde, rosso, argento, 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Verde, giallo, blu/rosso, bianco, 5 colpi titanio;
P8803-H (D.F. UB 0702-H) Viola, oro, verde/bianco, argento, 5 colpi titanio.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7047-XV.J(1968) del 1º luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Granata Alfa 90» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7050-XV.J(1971) del 15 luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Granata Alfa 80» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7045-XV.J(1966) del 15 luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Sfera Novellino 16» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7046-XV.J(1967) del 15 luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Sfera Novellino 21» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi

dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7044-XV.J(1965) del 15 luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Sfera Novellino 10» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7048-XV.J(1969) del 15 luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Granata Alfa 120» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7043-XV.J(1964) del 15 luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Cono Vesuviano 3» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7042-XV.J(1963) del 15 luglio 1999, l'artificio pirotecrnico denominato «Falco Nero 1» che la ditta F.lli Novellino S.n.c. intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8786-XV.3(1995) del 1º luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Trac Savaris 1» che il sig. Biagio Capasso intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8934-XV.3(2001) del 1º luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Trac Savaris 3» che il sig. Biagio Capasso intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9793-XV.3(2028) del 7 luglio 1999, gli artifici pirotecnici qui di seguito denominati, che la S.r.l. Alessi Fireworks intende importare dalla ditta The Brothers Pyrotechnics Inc. - Beihai - Guangx (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

BP8519 (D.F. AF 956) categoria 5ª - gruppo A;

BP2819 (D.F. AF 912) categoria 5ª - gruppo B;

BP 2768-1 (D.F. AF 907) categoria 5ª - gruppo B;

BP 2026 (D.F. AF 905) categoria 5ª - gruppo B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.4546-XV.J(1914) del 1º luglio 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Cartuccia fumogena MK4 mod. 3 - P/N 37179.00» che la S.p.a. S.E.I. - Società esplosivi industriali - con stabilimento in Ghedi (Brescia), intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 4ª categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0197 - 1.4B.

99A6895

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sottoelencata ditta, assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato regolare dichiarazione di furto di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni sottratti a restituirli all'Ufficio provinciale metrico competente per territorio:

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
767 NA	Cardola Gaetano	Napoli	3

99A6893

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

N09X - Istituzioni di diritto pubblico (un posto), comprendente la omonima disciplina;

N14X Diritto internazionale (un posto), comprendente la omonima disciplina;

N16X - Diritto processuale penale (un posto), comprendente la disciplina Procedura penale.

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari :

N19X - Storia del diritto italiano (un posto), comprendente la disciplina, Storia degli ordinamenti degli Stati italiani;

Q01C - Storia delle istituzioni politiche.

Facoltà di lettere e filosofia:

L12A - Letteratura italiana (un posto).

Scienze matematiche, fisiche e naturali:

A01C - Geometria (un posto);

B01B - Fisica (un posto).

Facoltà di ingegneria:

A01C - Geometria (un posto);

H07B - Tecnica delle costruzioni (un posto).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal S.A. nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore a decorrere dal 1° novembre successivo alla data della delibera di chiamata da parte del consiglio di facoltà.

99A6903

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento sono vacanti due posti di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà di lettere e filosofia e la facoltà di ingegneria intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia - un posto:
settore scientifico-disciplinare: M10A.

Facoltà di ingegneria - un posto:
settore scientifico-disciplinare: K03X.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio.

99A6904

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare F05X - microbiologia e microbiologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore universitario anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

99A6905

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 51, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università della Tuscia di Viterbo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:
settore scientifico-disciplinare: G02B - Coltivazioni arboree.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'istanza dovrà essere corredata di certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, attestante la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio, il settore scientifico-disciplinare di afferenza, la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare. L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

99A7191

ISTITUTO UNIVERSITARIO «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del «Regolamento delle procedure per la copertura dei posti mediante trasferimento dei professori di ruolo e dei ricercatori. Mobilità degli stessi nell'ambito della medesima sede universitaria, nonché di recepimento delle norme di cui al regolamento ministeriale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998» dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», emanato con decreto rettorale n. 149 dell'11 maggio

1999, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

disciplina: Filosofia del diritto - settore scientifico-disciplinare n. N20X, Filosofia del diritto.

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera, dovranno pervenire al rettore dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», via Suor Orsola n. 10 - 80135 Napoli, entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dovranno essere allegati:

a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;

b) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda e delle pubblicazioni, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento.

Il comitato tecnico ordinatore della facoltà di giurisprudenza, ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa», valuta comparativamente il *curriculum* didattico-scientifico dei candidati, attenendosi ai seguenti criteri:

a) l'impegno di ricerca e la produzione scientifica, con particolare riferimento alle tematiche connesse alla filosofia del diritto, alla teoria generale del diritto e alla filosofia politica;

b) l'interesse e l'originalità dei temi trattati in relazione al settore scientifico-disciplinare cui afferisce il posto da coprire;

c) ove possibile, la rilevanza editoriale delle pubblicazioni, facendo eventualmente ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Nella valutazione delle pubblicazioni svolte in collaborazione, si terrà conto del contributo apportato dal candidato, quale risulti individuato nel testo del lavoro ed anche in base alla sua specifica competenza.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, si terrà conto dell'insegnamento svolto in corsi ufficiali presso Università italiane o estere.

99A6906

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77